

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1560

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(**LOLLOBRIGIDA**)

Delega al Governo in materia di florovivaismo

Presentato il 16 novembre 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge, composto di cinque articoli, prevede il conferimento della delega legislativa al Governo affinché adotti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi volti a stabilire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del disegno di legge, conferendo al Governo la delega ad adottare, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, com-

mercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

L'articolo 2 definisce diciassette principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

In particolare, alla lettera *a*) si prevede che la disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione; alla lettera *b*) si prevedono una definizione puntuale dell'attività agricola florovivaistica, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, nonché l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore. Si precisa che il presente principio

non interviene sugli aspetti fiscali, già oggetto di disciplina specifica contenuta nella legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, e negli schemi dei decreti legislativi attuativi che saranno via via sottoposti al parere parlamentare.

La lettera *c)* prescrive un coordinamento nazionale per l'elaborazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico, anche attraverso l'eventuale istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, per garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività.

Si prevedono altresì, alla lettera *d)*, strumenti organizzativi finalizzati all'adozione di atti di indirizzo e coordinamento attraverso la collaborazione degli esperti del Tavolo tecnico di settore per coadiuvare l'amministrazione nella predisposizione del Piano nazionale del settore, atto di indirizzo e programmazione.

La lettera *e)* prevede che sia elaborato, con cadenza quinquennale, un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico – da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 – avente il compito di sviluppare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti e per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche [lettera *f)*].

La lettera *g)* prevede la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo.

Si prevede altresì l'istituzione [lettera *h)*] di piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la movimentazione e la distribuzione della produzione del settore florovivaistico verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo in considerazione l'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati.

Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico, alla lettera *i)* sono previste misure per la riconversione degli

impianti serricoli destinati al florovivaismo in siti agroenergetici. Tale riconversione, unitamente all'incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli, era già prevista dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Allo scopo di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto [lettera *l)*], si prevede che sia effettuata una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, con l'eventuale promozione, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali.

Data la peculiarità del settore florovivaistico, la lettera *m)* prevede l'adozione di una specifica disciplina per i centri per il giardinaggio. Si tratta di esercizi che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotati di punti di vendita e dediti alla produzione e vendita organizzata di piante, fiori e prodotti connessi, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti.

La lettera *n)* prescrive che siano definite le figure professionali operanti nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera *o)* riguarda l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS *Academy* e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (che demanda alle regioni e alle province autonome la competenza a disciplinare i corsi di formazione per il conseguimento

dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi).

La lettera *p*) intende realizzare la semplificazione delle procedure per la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, allo scopo di favorirne l'aggregazione.

La regolamentazione europea già prevede tali procedure nonché la presenza di aziende del settore florovivaistico, ma finora il settore non ha mai ritenuto di cogliere tale possibilità. Per ulteriori notizie si vedano le pagine di riferimento nei seguenti siti *internet*: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Impresa – Organizzazioni di produttori e loro unioni (politicheagricole.it); Organizzazioni dei produttori e organizzazioni interprofessionali (europa.eu).

La lettera *q*) è volta a inserire nei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei criteri di premialità per le aziende florovivaistiche.

Alla lettera *r*) si prevede di disciplinare le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, ai fini di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale.

Infine, la lettera *s*) mira a includere nella disciplina anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato per la produzione e la moltiplicazione di materiale vegetale certificato, allo scopo di favorire gli investi-

menti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

L'articolo 3 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, prevedendo la necessità della previa intesa in sede di Conferenza unificata (*ex* articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) nonché la trasmissione degli schemi degli stessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Si prevede, inoltre, che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie relative al provvedimento.

L'articolo 5 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge di delega e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La Conferenza unificata, nella seduta del 6 settembre 2023, ha espresso l'allegato parere favorevole *ex* articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul testo del disegno di legge. In tale sede le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e l'Associazione nazionale dei comuni italiani hanno condizionato il predetto parere favorevole all'accoglimento, in sede parlamentare, di alcune proposte emendative che sono state allegate al parere e che ne costituiscono parte integrante.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante delega al Governo in materia di florovivaismo.

Rep. atti n. 123/CU del 6 settembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 6 settembre 2023:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota DAGL n. 7306 del 4 agosto 2023, acquisita in pari data al prot. DAR n. 18808, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema in oggetto ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 18856 del 4 agosto 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di disegno di legge indicato in oggetto alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e alle amministrazioni statali interessate, unitamente alla relazione tecnica e alla relazione illustrativa, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 30 agosto 2023, in vista dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno;

VISTA la comunicazione pervenuta il 31 agosto 2023 al predetto Ufficio, acquisita agli atti con prot. DAR n. 19973 in pari data, con la quale l'ANCI, all'esito della citata riunione tecnica, ha trasmesso un documento contenente le proposte emendative allo schema diramato il 4 agosto 2023;

VISTA la nota DAR n. 19983 del 1° settembre 2023, con la quale il suddetto documento dell'ANCI è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all'UPI e alle amministrazioni statali interessate;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate nel documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 2);
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO l'intervento, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, del Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale ha preso atto dei documenti e delle proposte emendative formulate dalle Regioni e Province

SLR/CF

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

autonome di Trento e di Bolzano e dall'ANCI e ha rappresentato che essi saranno valutati in sede di discussione parlamentare;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante delega al Governo in materia di florovivaismo.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena




Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

06/08/2023

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/136/CU12/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO**

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 12) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Proposte emendative:***Proposta parzialmente ablativa di un comma***

art. 2 comma 1 lettera q)
la lettera q, comma 1 dell'art.2 è soppressa.

Relazione illustrativa

Si propone la cancellazione della lettera indicata in quanto non in linea con il quadro normativo nazionale ed europeo.

La fissazione di criteri di premialità nel finanziamento di azioni su Piani regionali deve essere in linea con gli obiettivi di un piano e non può essere selettiva per un settore specifico a scapito di altri.

Proposta parzialmente ablativa di un comma

art. 2 comma 1 lettera s)
la lettera s, comma 1 dell'art.2 è SOPPRESSA.

Relazione illustrativa

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera s) "includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale dell'agroalimentare nazionale", si sottolinea la necessità di considerare che l'attuazione combinata di tale previsione con quella di cui alla lettera c) del citato articolo, "prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore anche mediante l'istituzione di un Ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività", potrebbe portare ad un nuovo percorso di certificazione del materiale vivaistico orticolo e frutticolo sotto il controllo dell'istituendo "Ufficio per la filiera del florovivaismo". Il rischio è che tale nuovo

sistema di certificazione potrebbe sovrapporsi a, o finanche arrivare a sostituire l'attuale sistema di tracciabilità e di certificazione fitosanitaria già compiutamente normato ed efficace. Pertanto, si ritiene opportuno valutare l'eliminazione della lettera s), tenuto conto che il sistema di certificazione esistente risponde già adeguatamente alle necessità pubbliche e degli operatori professionali, o in subordine specificare che, in fase di attuazione della delega, la previsione di cui alla lettera s) punti a valorizzare e preservare il sistema di tracciabilità e di certificazione fitosanitaria esistente.


Osservazioni

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera e) *“prevedere l'elaborazione, con cadenza quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10”*, si sottolinea l'opportunità di prevedere l'istituzione di uno specifico Comitato tecnico Florovivaistico per la redazione del Piano nazionale. Tra i componenti dello stesso sarebbe necessario inserire i rappresentanti delle Regioni in cui questo settore è più sviluppato. Sarebbe inoltre necessario prevedere come componenti di diritto anche i tre membri istituzionali del “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico”, al fine di garantire il previsto coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera l) *operare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti al fine di certificare il rispetto di standard di processo e prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un marchio unico distintivo, che garantisca le produzioni nazionali, (...)*” si segnala la preesistenza di etichette del materiale certificato pertanto la ricognizione degli stessi è condivisibile.


Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera m) *disciplinare i Centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica*” si sottolinea la necessità di definire i “Centri per il giardinaggio”. I rivenditori di piante (comunemente definiti “garden”) la cui attività di commercializzazione è rivolta esclusivamente a soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita di piante, non sono obbligati alla registrazione secondo la normativa fitosanitaria in vigore.


Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera n) *definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni dell'ISTAT*” si segnala che tale definizione deve essere coerente con la normativa nazionale fitosanitaria.



Con riferimento ai principi e criteri direttivi previsti all'art. 2, comma 1, in particolare alla lettera "r) *“prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, ai fini di supportare le attività di rimboscimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana e di perseguire gli altri fini forestali”*, risulta necessario CHIARIRE l'ambito della delega, tenendo conto in particolare della normativa di settore sulla vivaistica forestale (Dlgs. 386/2003 e relativi decreti attuativi).

Roma, 6 settembre 2023





06/09/2023

**CONFERENZA UNIFICATA****6 settembre 2023**

Punto 12) all'o.d.g.:

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO

Si apprezza l'intervento normativo organico di riordino della normativa di riferimento per il comparto del florovivaismo, intervento atteso da anni al fine di disporre di un quadro di coordinamento generale da declinare in leggi regionali, dato che il settore contribuisce in maniera ubiqua sul territorio nazionale all'incremento del PIL e al saldo positivo della bilancia commerciale esportazioni.

Nel prendere atto del testo sottoposto all'esame della Conferenza Unificata, si propongono alcune integrazioni utili ad adeguare i contenuti della norma alle esigenze dei Comuni, che sono fra gli utilizzatori principali dei prodotti del florovivaismo. In particolare, le tre proposte dell'ANCI, che si sottopongono al Governo affinché possano essere dallo stesso sostenute nel corso della successiva discussione in sede parlamentare, riguardano:

1. la necessità di disporre di un quadro dei dati anche riferiti alla quantificazione caratterizzazione di quanto in coltivazione, inclusa la rilevazione prezzi e/o loro impegno a fornirli su richiesta dei vari Uffici Prezzari pubblici;
2. prevedere in via generale, in analogia a quanto accade in alcuni contesti locali, condizioni tecnico/contrattuali agevolate agli enti pubblici che disposti a locare i terreni di loro proprietà alla filiera florovivaistica, ciò allo scopo di facilitare la messa in produzione di alberature, da cui trarre in cambio parte del proprio patrimonio arboreo futuro;
3. definire meccanismi di supporto alle filiere produttive pubbliche (regionali o enti strumentali assimilati come ERSAF, ecc.) importanti centri "cuscinetto" che possono consentire di ovviare alle carenze di mercato e funzionare da elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni più piccoli;

EMENDAMENTI

1. *Alla fine della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 inserire le parole "che comprenda la quantificazione e la caratterizzazione di quanto in coltivazione con la relativa rilevazione dei prezzi".*
2. *All'art. 2 dopo la lettera s) inserire la seguente lettera: "t) definire condizioni tecnico/contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica alla filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature.*
3. *All'art. 2 dopo la lettera s) inserire la seguente lettera: "t) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive pubbliche di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni".*

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il presente disegno di legge, composto da 5 articoli, prevede una delega al Governo in materia di florovivaismo.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del disegno di legge in questione, prevedendo una delega per il Governo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

La previsione ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 individua 17 criteri direttivi (lett. a-s) ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

In particolare, alla **lettera a)** si prevede la necessità di una disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica che comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio, in particolare: a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore; b) i grossisti, i confezionatori e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio; c) il settore del verde tecnico.

La **lettera b)** prevede una definizione puntuale dell'attività agricola florovivaistica, in linea con quanto disposto dall'art. 2135 del codice civile e con il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, relativo alle "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", nonché l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore. Si precisa che il presente principio non interviene su aspetti fiscali già oggetto di disciplina specifica, contenuta nel disegno di legge di delega fiscale in corso di esame presso le Camere.

Tali criteri direttivi presentano carattere ordinamentale e, pertanto, dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lett. c)** prevede la necessità di un coordinamento nazionale al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico anche attraverso l'eventuale istituzione, presso il MASAF, di un Ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello non generale, per garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività.

Qualora si proceda alla costituzione del suddetto Ufficio *ad hoc* per la filiera del florovivaismo, si rappresenta che i funzionari e gli assistenti che ne faranno parte, saranno individuati nell'ambito delle risorse umane interne a questa Amministrazione. Da tale circostanza consegue che siano esclusi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede, invece, un incremento della dotazione organica relativamente alla sola figura dirigenziale di II fascia preposta all'Ufficio *de quo*, sempre nell'eventualità della sua costituzione. Si precisa che il costo unitario in base ai vigenti CCNL AREA I e Funzioni centrali per un dirigente non generale è di euro 165.163,94, costo ricavato dallo schema



seguinte:

MASAF	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e retribuzione di posizione variabile lordo stato	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione pro capite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC di correzione 2022
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.565,11	31.737,23	34.374,32	123.937,43	26.306,65	8.602,27	158.846,35	6.004,39	313,20	165.163,94

Al predetto onere va aggiunto il costo di euro 1.555,40, a titolo di buoni pasto annuali, calcolato su 11 mesi, considerato il valore del buono pasto di € 7 al giorno, sulla base di un orario di lavoro superiore alle 6 ore e 31 minuti giornaliere, per 5 giorni a settimana, nonché ulteriori € 2000 circa per le spese strumentali.

Si prevede che il reclutamento di tale figura dirigenziale avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico in corso di indizione in virtù del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74. Nel caso in cui non dovessero esservi soggetti idonei, si procederà nel rispetto delle percentuali previste dalle linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si intendono prevedere (**lett. d**) strumenti organizzativi finalizzati all'adozione di atti di indirizzo e coordinamento attraverso l'utilizzo degli esperti del Tavolo tecnico di settore che supportino l'Amministrazione nella predisposizione del Piano di settore, atto di indirizzo e programmazione. All'attuazione di tale principio si provvederà attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dal presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede l'elaborazione (**lett. e**), con cadenza quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico quale strumento programmatico e strategico – da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 – avente il compito di sviluppare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, e per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche (**lett. f**).

Tali criteri direttivi presentano carattere ordinamentale e pertanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lett. g) prevede la predisposizione, a cadenza annuale, di un sistema di rilevazione dei dati statistici del settore mediante l'istituzione nell'ambito del Tavolo tecnico dell'“Osservatorio dei dati statistici” con esperti degli Enti competenti già presenti. All'attività del Tavolo tecnico, presso il quale sarà istituito l'Osservatorio dei dati statistici, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Le attività del Tavolo sono coordinate dal Capo Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca. Ai partecipanti al suddetto Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, dal presente criterio direttivo non



derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede l'istituzione, dal punto di vista giuridico-amministrativo, (**lett. h**) di piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l'Unione europea e i Paesi terzi, anche in considerazione dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati.

Tale attività di pianificazione, finalizzata all'individuazione dei siti idonei alla realizzazione delle suddette piattaforme logistiche, non è allo stato quantificabile.

Si precisa che l'attività di competenza del MASAF è di tipo giuridico-amministrativo. Nonostante l'onere non sia allo stato quantificabile essa rientra nello svolgimento ordinario dei compiti svolti dall'Ufficio competente (da imputare al capitolo 7052).

Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico si prevede la riconversione in siti agroenergetici degli impianti serricoli destinati al florovivaismo (**lett. i**).

Tale misura recupera la riconversione, unitamente all'incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli, prevista nell'articolo 11-bis della legge 27 aprile 2022, n.34 (GURI n. 98 del 28 aprile 2022). Si precisa che le attività di riconversione esposte sono a carico dei soggetti privati interessati. Nella fase attuale, non sono previsti incentivi a carico di questa Amministrazione. Pertanto, dall'attuazione del presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo scopo di certificare il rispetto di *standard* di processo e prodotto (**lett. l**), si vuole operare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, eventualmente promuovendo, a cura del MASAF, un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, e previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali.

Dall'attuazione del presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, trattandosi di attività *una tantum* si provvede, nell'arco dell'anno 2023, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare a valere sui capitoli di spesa 7625, riguardante i Programmi per lo sviluppo delle energie alternative mediante l'uso delle biomasse agricole, e il capitolo 7643 per l'attuazione dei Piani nazionali di settore al fine di favorire la gestione forestale e valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi.

Data la peculiarità del settore florovivaistico, si prevede (**lett. m**) una specifica disciplina per i centri per il giardinaggio, che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotati di punti vendita e dediti alla produzione e vendita organizzata di piante, fiori e prodotti connessi, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti.

La disciplina dei centri per il giardinaggio sarà gestita dagli uffici del MASAF, pertanto, dal principio in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si stabilisce (**lett. n**) l'inquadramento, nel sistema di classificazione delle professioni dell'ISTAT, delle figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, i parchi e i giardini storici. Tale inquadramento, già presente nell'ordinamento di diverse Regioni ha la funzione di formalizzare la qualifica di



manutentore del verde. Pertanto, dal presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lett. o)** prevede l'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy, che siano coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, e presso le Facoltà di agraria, mediante corsi di specializzazione e previa eventuale concertazione con le altre Autorità competenti.

Come indicato dalle Amministrazioni competenti (MUR e MIM) i corsi di specializzazione eventualmente attivati dalle Università vengono istituiti sulla base delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci. L'articolo 6 della Legge 9/05/1989, n. 168, dispone, al comma 1, che "Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile". Analogo principio è richiamato, inoltre, dall'articolo 1 della Legge 240/2010 che prevede, al comma 2, "In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità". Pertanto, l'attivazione di nuovi corsi di specializzazione non incide sul finanziamento che lo Stato eroga alle Università, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La previsione consente, inoltre, di dare attuazione al regolamento sul manutentore del verde di cui all'art. 12 comma 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di disciplinare le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, da parte di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, in ogni caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, ciascuna fondazione ITS *Academy* è dotata di un proprio patrimonio, composto da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti. A tale fondo si aggiungono i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione, gli atti di liberalità destinati all'incremento del patrimonio e i contributi provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 99 del 2022, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, destinato a finanziare, prioritariamente, la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati, al fine di incrementarne l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale.

La **lett. p)** intende realizzare una semplificazione delle procedure per la costituzione di organizzazioni di produttori (O.P.) del settore florovivaistico, onde favorire l'aggregazione.

La regolamentazione europea già prevede tali procedure, nonché la presenza di aziende del settore florovivaistico, ma finora il settore non ha mai ritenuto di cogliere tale possibilità.

Di seguito i link di riferimento: Masaf - Impresa - Organizzazioni di Produttori e loro Unioni (politicheagricole.it); Organizzazioni dei produttori e organizzazioni interprofessionali (europa.eu). Il presente principio, prevedendo esclusivamente una semplificazione



procedurale, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si intendono inserire (**lett. q**) nei Piani di Sviluppo Regionale, in accordo con la Conferenza Stato- Regioni, dei criteri di premialità per le aziende florovivaistiche.

I suddetti criteri hanno natura programmatoria e ordinamentale e, pertanto, dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, si precisa che i Piani di Sviluppo Regionale sono finanziati da risorse comunitarie.

Si vogliono prevedere (**lett. r**) le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, ai fini di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana, e di perseguire gli altri fini forestali.

Infine, la **lett. s**) mira ad includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo nell'ambito della produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire gli investimenti nell'innovazione varietale dell'agroalimentare nazionale.

L'articolo 3 definisce il procedimento per l'adozione del decreto legislativo/decreti legislativi di cui all'articolo 1, prevedendo la necessità della previa intesa con la Conferenza unificata (*ex* articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), nonché la trasmissione degli stessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei pareri nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, nell'ambito delle disposizioni finanziarie, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), che si presumono pari a circa euro 168.720 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. I decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite, devono essere corredati della relativa relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria, con particolare riferimento ai criteri contenuti nelle lettere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificabili *ex ante*, al momento individuabili in particolare con riferimento alla lettera h), alla quale applicare le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 5 prevede una clausola di salvaguardia, alla luce della quale le disposizioni della presente legge e dei relativi decreti legislativi si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente coi rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.

09/11/2023



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo del provvedimento: Disegno di legge recante delega al Governo in materia di florovivaismo

Amministrazione proponente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'obiettivo dell'intervento è quello di costruire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico.

Esso nasce dall'esigenza di dare al comparto una cornice normativa chiara e univoca a livello nazionale, ponendo rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa generata dalle normative regionali medio tempore emanate.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Manca, ad oggi, a livello nazionale, un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico.

Sono state emanate molte disposizioni di legge sia a livello nazionale che regionale, tutte estremamente settoriali e lacunose, come di seguito elencato:

Disposizioni nazionali:

- Decreto Mipaaf 19 ottobre 2022, recante “*Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche*”;
- Decreto Ministeriale 7 febbraio 2011 (“*Recepimento della decisione della commissione UE n. 2010/645 del 26 ottobre 2010 concernente le misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, originari del Giappone*”);
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (“*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*”); riporta indicazioni sulla manodopera per le operazioni di carattere stagionale.
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 (“*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”); riporta indicazioni sulla manodopera per le operazioni di carattere stagionale.
- Decreto Legislativo n. 78 del 31 maggio 2010 (“*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”); dispone che la partecipazione agli organi collegiali,

anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* – legge finanziaria 2007); riporta indicazioni circa la produzione di energia attraverso i pannelli solari posti anche sopra le serre;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (*“Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”*);
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* – legge finanziaria 2006); riporta indicazioni circa la produzione di energia attraverso i pannelli solari posti anche sopra le serre;
- Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 (relativo alle *“regolazioni dei mercati agroalimentari”* e in particolare l'articolo 9, comma 2, recante disposizioni sulle intese per l'integrazione di filiera);
- Decreto Legislativo del 13 dicembre 2004 n. 331 (in attuazione della direttiva 2003/61 CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione);
- D.M. del 7 maggio 2003, recante *“Misure fitosanitarie per l'importazione di particolari vegetali”*;
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (*“Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”*); riporta indicazioni sulla manodopera per le operazioni di carattere stagionale;
- Decreto n. 33043 del 9 agosto 2000 (*“Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151”*);
- Decreto Legislativo del 19 maggio 2000 n. 151 (*“Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali”*);
- D.M. del 14 aprile 1997 (*“Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n.93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I”*);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n.70. Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 recante, tra l'altro, le disposizioni comuni per la proroga della durata dei Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102;
- Decreto Ministeriale prot. n. 121/TRA del 24 febbraio 2006 – istituzione del Tavolo di Filiera Florovivaistico;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3435 dell'8/11/2005, che reca le disposizioni per la costituzione del Tavolo di Filiera Florovivaistico;

- Decreto Ministeriale n. 1872 del 27 ottobre 2005 (recante le composizioni dei Tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2005, recante disposizioni per la costituzione dei Tavoli di Filiera e la stipula delle intese, ed in particolare, l'art. 1, comma 3;

Disposizioni regionali:

- L.R. Veneto n. 18 del 14 novembre 2008 (*“Interventi per la tutela e valorizzazione della produzione di rose tipiche e di qualità”*);
- L.R. Lombardia 18 giugno 2019, n. 11 (*“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”*);
- L.R. Liguria 19 maggio 2020, n. 9;
- Regione Calabria – DGR. N. 420/2020 (*“Bando per l'erogazione di sovvenzioni regionali al settore del florovivaismo colpito dalla crisi del Covid-19”*);
- Regione Lazio – DGR n. 136 del 31 marzo 2020, n. 136, così come modificata dalla DGR n. 167 del 7 aprile 2020 (*“Approvazione del bando pubblico per l'attuazione delle prime misure urgenti a sostegno delle aziende agricole del settore florovivaistico”*);
- L.R. Emilia-Romagna 20 gennaio 2004, n. 3 (*“Censimento annuale delle produzioni vivaistiche”*);
- L.R. Toscana 3 ottobre 1997, n. 71 (*“Disposizioni straordinarie per il florovivaismo Toscano”*).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

L'intervento inciderà innovativamente sulle leggi e i regolamenti vigenti in materia, andando a disciplinare omogeneamente il settore che, fino al momento, è stato oggetto di discipline marginali e settoriali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento risulta essere compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Si segnala l'esistenza del disegno di legge S. 241 recante "Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

Sono previsti decreti legislativi di attuazione della delega.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: Disegno di legge recante delega al Governo in materia di florovivaismo

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

* * *

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica.

A tal fine sono sanciti i seguenti principi:

- a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole che le attività di supporto alla produzione;
- b) definire l'attività agricola florovivaistica in linea con quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, relativo alle disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
- c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore anche mediante l'istituzione di un *Ufficio per la filiera del florovivaismo*, di livello non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività;
- d) prevedere strumenti di coordinamento finalizzati ad adottare atti di indirizzo e coordinamento;
- e) prevedere l'elaborazione, con cadenza quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
- f) prevedere che il Piano nazionale individui, tra le altre proposte, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;
- g) predisporre un sistema di rilevazione dei dati statistici del settore a cadenza annuale;
- h) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini della distribuzione e movimentazione efficiente dei prodotti della filiera florovivaistica verso l'Unione europea ed i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;

- i) prevedere misure di riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e l'incremento della loro efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il relativo degrado ambientale e paesaggistico;
- l) operare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti al fine di certificare il rispetto di *standard* di processo e prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un marchio unico distintivo, che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, e previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali da interno e da esterno ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;
- m) disciplinare i Centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
- n) definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni dell'ISTAT;
- o) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento e, mediante corsi di specializzazione, presso i Dipartimenti e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- p) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di Organizzazioni di Produttori del settore;
- q) prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche nell'ambito dei Piani di Sviluppo Regionale in accordo con la Conferenza Stato-Regioni;
- r) prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, ai fini di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana e di perseguire gli altri fini forestali;
- s) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale dell'agroalimentare nazionale.

1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE:

1.1 la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

All'interno del sistema agricolo, il settore florovivaistico si distingue per la complessità che lo caratterizza sotto il profilo biologico, tecnico, commerciale e organizzativo.

Esso, secondo la definizione dell'AIPH (*Association Internationale des Producteurs de l'Horticulture*), comprende la produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione, ornamentale e no.

Nel settore si distinguono i macro-comparti della floricoltura c.d. intensiva o industriale (fiori freschi recisi o fiori secchi, foglie e fronde recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia), della produzione degli organi di propagazione sessuale (semi) o vegetativi (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa), del vivaismo ornamentale (piante intere da esterno in vaso o in piena terra) e del vivaismo non ornamentale (piante e/o semi per la ricomposizione ambientale, materiali forestali di moltiplicazione, piante intere da bosco, piantine di ortive e officinali destinate all'hobbistica e all'agroindustria, ecc.).

Ciascuno dei comparti sopra elencati fa riferimento ad un elevatissimo numero di specie, varietà e cultivar (nell'ordine di diverse migliaia) che si rinnovano con estrema rapidità e continuità.

Ciò, se da un lato rende difficile l'analisi economica del settore, dall'altro necessariamente richiede all'imprenditore agricolo il possesso di un elevato livello di *know how* e un idoneo supporto in fase di ricerca e di assistenza tecnica.

In più, il settore comprende, sia a monte che a valle, una serie di attività di tipo agricolo e industriale.

A monte vi sono i costitutori ed i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i fattori di produzione intermedi (vasi, terricci, fattori prodotti chimici, ecc.), quelle che producono serre, impiantistica e macchinari di vario genere, mentre a valle si trovano i grossisti e altri tipi di intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento (carta, tessuti, materiali inerti ecc.) e la distribuzione al dettaglio.

Quest'ultima è caratterizzata da un alto numero di ambulanti e chioschi, da fioristi, centri di giardinaggio (Garden Center), centri del "Fai da Te", e G.d.O. e D.O. (Grande Distribuzione Organizzata e Distribuzione organizzata).

Altre figure strettamente connesse al settore sono i paesaggisti, e quindi l'attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale e forestale, oltre al giardinaggio amatoriale ed a tutte le attività ad esso correlate.

Inoltre, grazie all'attività del vivaismo ornamentale che fornisce piante idonee e di provenienza locale, è possibile qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, contribuendo all'equilibrio ecologico dei territori urbani e al benessere degli abitanti, diventando motore di sviluppo sostenibile.

Nonostante le superfici limitate destinate al florovivaismo, nel nostro Paese, il settore vale complessivamente oltre 2,5 miliardi di euro e impiega oltre 100mila addetti in 27mila aziende; l'*export* rappresenta un quarto del valore complessivo annuo della produzione florovivaistica italiana.

In alcuni comprensori regionali, il florovivaismo rappresenta uno dei settori trainanti dell'agricoltura e costituisce elemento identificativo di alcune realtà territoriali (si pensi al distretto dei laghi, alla Liguria, Toscana, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia, ecc.) e talvolta, grazie al valore

perceptivo delle piante e/o delle colture, rappresenta una reale possibilità di ampliamento dell'offerta turistica.

Uno dei comparti produttivi che tradizionalmente ha costituito (e costituisce) l'ossatura del settore, e cioè quello dei fiori recisi, da alcuni anni vive una situazione di estrema difficoltà determinata da diverse ragioni sia congiunturali che strutturali.

Da un punto di vista congiunturale, la riduzione dei consumi causata dalle crisi economiche che si sono succedute negli ultimi anni, a livello nazionale, ha avuto un forte impatto negativo sull'intera filiera del reciso e delle piante ornamentali, dalla produzione fino alla commercializzazione.

Dal punto di vista strutturale, le ridotte dimensioni aziendali, la debole capacità di aggregazione dell'offerta e la mancanza di standard condivisi dei prodotti, le carenze logistiche, i costi di produzione troppo elevati, la forte competizione con i prodotti dei paesi in via di sviluppo, l'assenza di un supporto normativo, la disomogeneità delle norme edilizie relative alle serre nelle diverse Regioni italiane, sono tutti ostacoli che investono il settore nel suo complesso.

La notevole articolazione territoriale, poi, se da una parte consente di valorizzare le condizioni pedoclimatiche di alcuni comprensori per la produzione di piante da destinare agli spazi verdi, dall'altra è da ricondurre al significativo impiego di apprestamenti di protezione, in grado di attenuare i vincoli derivanti dalle condizioni climatiche non favorevoli.

Ciò determina, soprattutto per il comparto della floricoltura intensiva, il ricorso generalizzato alle serre, con conseguenti aggravii energetici.

In atto non si vedono segnali di ripresa e questa perdurante criticità, oltre a rischiare di fare perdere ulteriori superfici produttive, nonché le elevate competenze che il comparto tradizionalmente esprime, penalizza ulteriormente le imprese del settore, già pesantemente colpite prima dall'emergenza pandemica da Covid-19 e poi, ancora di più, dalla crisi russo-ucraina ancora in essere.

Difatti, se il 2021 ha fatto registrare una crescita delle produzioni italiane di fiori e piante – nonché dell'*export* e dei consumi – fino a superare i livelli pre-Covid, il 2022, invece, si è contraddistinto per una brusca inversione di tendenza rispetto all'anno precedente, soprattutto a causa delle enormi spinte inflazionistiche generate dagli esorbitanti costi energetici e delle materie prime (fertilizzanti, in particolar modo) dovuti alle tensioni geopolitiche di cui si è appena detto.

Quanto al 2023, sebbene gli interventi istituzionali tempestivamente posti in essere da questo Ministero – segnatamente, il Decreto Mipaaf 19 ottobre 2022, recante "*Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche*" – abbiano recato sollievo alle aziende del comparto, calmierando (almeno in parte) l'aumento dei prezzi di gas e di energia, la situazione generale resta notevolmente incerta, con particolare riferimento alle prospettive di crescita del settore per l'anno in corso, che dipenderanno in buona parte (se non esclusivamente) da una rapida e definitiva risoluzione del conflitto attualmente in essere fra Russia e Ucraina.

Per tutte le ragioni innanzi esposte, si comprende come il settore in esame abbia da tempo sollecitato l'adozione di un intervento normativo come quello qui proposto, ben più ampio e articolato dei più limitati e necessariamente "angusti" provvedimenti legislativi regionali finora adottati.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'esigenza di sostenere e rafforzare il settore florovivaistico italiano costituisce, per lo Stato italiano, una priorità assoluta nel breve, medio e lungo periodo.

Difatti, negli ultimi anni il mercato mondiale di fiori e piante ha visto l'ascesa, a livello internazionale, di alcuni Paesi che precedentemente non rappresentavano alcuna minaccia per il continente europeo.

Primo tra tutti è il caso della Cina, alla quale si affiancano l'India, la Colombia, l'Ecuador e diverse nazioni africane, tra cui Kenya, Zambia e Uganda.

Essi, dagli anni Novanta ad oggi, hanno dimostrato forti capacità di crescita nel settore, esportando sempre più verso i Paesi maggiormente industrializzati, essendo caratterizzati, come è noto, da condizioni climatiche e territoriali vantaggiose e da costi del lavoro estremamente bassi che permettono loro una rapida espansione a livello mondiale.

Il florovivaismo italiano, dunque, sta vivendo negli ultimi anni una fase di profonda trasformazione legata a molteplici fattori, quali la crescita di nuove realtà produttive, le tensioni sulla domanda, l'aumento della concorrenza internazionale (soprattutto riguardo ai fiori recisi e alle piante in vaso) ed anche problemi agronomici nuovi.

Pertanto, il contesto internazionale così creatosi richiede – se si vuole rimanere ai vertici nel mercato florovivaistico – ingenti investimenti per ampliare l'assortimento e offrire un prodotto di alta qualità in modo da conservare un vantaggio competitivo almeno nella fascia di mercato più esigente.

L'Italia, infatti, non può competere sul fronte dei prezzi con Paesi i cui costi sono nettamente inferiori a quelli europei a causa delle diverse normative, del minor costo della manodopera, delle minori garanzie di qualità del prodotto e di salvaguardia dell'ambiente, ma deve necessariamente puntare sulla superiorità qualitativa "totale" del prodotto che sia in grado di giustificarne, agli occhi del consumatore, un prezzo finale più elevato.

Pertanto, la finalità dell'intervento regolatorio qui esaminato è:

nel breve periodo:

fornire una risposta adeguata e indifferibile alla necessità, più volte sollecitata dagli operatori del comparto, di poter disporre di uno strumento normativo adeguato ai mutamenti del contesto economico nazionale ed internazionale, sopra evidenziati, e della normativa europea;

nel medio periodo:

rafforzare il ruolo del florovivaismo mediante l'introduzione di criteri efficaci per un ottimale funzionamento delle organizzazioni interprofessionali, delle O.P. e A.O.P. del settore, anche attraverso l'adeguamento della normativa interna a quella europea, consentendo loro di negoziare direttamente le condizioni contrattuali ottimali.

nel lungo periodo:

favorire impulso all'aggregazione, alla concentrazione e alla negoziazione tra le parti della filiera che finora sono mancati nel tessuto economico delle imprese florovivaistiche, anche mediante il riordino delle relazioni commerciali del settore, al fine di superare le debolezze strutturali della filiera.

2.2 Indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della Verifica dell'Impatto della Regolamentazione (VIR)

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno i dati statistici relativi sia all'andamento del mercato e dei prezzi dei prodotti florovivaistici che alla posizione del florovivaismo italiano rispetto al mercato europeo e mondiale, e cioè:

- 1) aumento quantitativo e qualitativo della produzione, tramite la realizzazione o ristrutturazione funzionale di aree produttive (serre e allestimenti di nuovi vivai);
- 2) ottimizzazione dei fattori della produzione tramite acquisto agevolato di mezzi ed attrezzature;
- 3) miglioramento ambientale tramite efficientamento energetico (es. produzione di energia per uso aziendale da impianti fotovoltaici);
- 4) miglioramento ambientale mediante un minor impiego di fitofarmaci nella filiera florovivaistica;
- 5) innovazione di processo e di prodotto;
- 6) limitata oscillazione dei prezzi dei fattori di produzione;
- 7) copertura per le imprese dei costi di produzione;
- 8) migliore funzionamento delle organizzazioni interprofessionali, delle O.P e delle A.O.P.;
- 9) ripresa o continuità dell'attività produttiva delle imprese danneggiate da eventi climatici avversi (alluvioni, siccità, trombe d'aria ecc.);
- 10) contenimento dei prezzi di vendita sul mercato internazionale, conseguenza anche dell'alto valore dell'euro, che si ripercuote negativamente sulle esportazioni.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento regolatorio proposto è volto a delineare un quadro normativo organico e coerente in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica, mediante un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore al fine di garantirne l'efficace gestione e la valorizzazione delle attività.

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a consentire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1, tant'è che, in assenza di uno specifico intervento, si ritiene che il comparto di cui trattasi non abbia strumenti adeguati e moderni per poter far fronte efficacemente alla grave crisi cui è tuttora esposto.

Inoltre, le novità regolatorie sono necessarie per dare nuovamente ruolo ed operatività alle aggregazioni delle forze produttive (organizzazioni di produttori ed associazioni di organizzazioni di produttori) del settore, finora, di fatto, rimaste inerti.

4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo ha positivi effetti tanto sul piano economico, quanto sul piano sociale e ambientale.

Non si prevedono, inoltre, effetti rilevanti sulle PMI e ulteriori oneri informativi e costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

4.2 Impatti specifici

L'intervento normativo non comporta degli oneri informativi né produce effetti sulle regole relative alla concorrenza; inoltre, è rispettato il livello minimo di regolazione europea.

In aggiunta a ciò, l'Amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta presenti i seguenti vantaggi:

- a) offre un quadro normativo organico di riferimento ai floricoltori italiani che, nell'ambito dei contratti di cessione dei prodotti, rappresentano spesso la parte economicamente più debole.
- b) assicura una rappresentanza più qualificata e diretta della parte economica dei produttori e degli operatori;
- c) garantisce una maggiore aderenza della forma giuridica, delle modalità di costituzione delle O.P. e delle modalità operative alle realtà territoriali e produttive del sistema economico nazionale, con alcuni elementi di flessibilità non previsti nella precedente normativa;
- d) offre agli operatori economici regole più snelle e parametri maggiormente adeguati alla realtà nazionale e conformi alle esigenze delle imprese;
- e) favorisce una cooperazione tra le organizzazioni professionali a vocazione generale e le rappresentanze di imprese, pur nella distinzione di ruolo, alla gestione dello strumento di programmazione delle proprie attività;
- f) garantisce criteri di rappresentanza adeguati alle diverse realtà settoriali.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

La disposizione normativa diventa operativa nel momento stesso dell'entrata in vigore.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- le amministrazioni centrali coinvolte, vale a dire il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5.2 Monitoraggio

Forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno poste in essere dal Ministero competente e dagli altri partner istituzionali, sopra indicati, anche mediante un'adeguata informazione sul sito *web* istituzionale del Ministero proponente.

Si provvederà, inoltre, a dare indicazioni sulla norma con nota circolare alle associazioni di categoria ed agli organismi di controllo.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La proposta di legge è stata elaborata previo confronto con le principali associazioni di categoria rappresentative degli interessi degli operatori del settore, destinatari della norma in esame – peraltro avviato già da tempo in occasione dei precedenti disegni di legge di iniziativa parlamentare – che ha subito un'improvvisa accelerazione soprattutto a causa delle problematiche energetico-economiche di cui si è detto nei paragrafi precedenti.

Pertanto, l'intervento regolatorio in esame raccoglie le istanze e le necessità delle predette associazioni di categoria, nonché delle Regioni maggiormente rappresentative a livello florovivaistico, che si sono fatte portavoce del grave disagio economico e sociale delle imprese insediate nel loro territorio.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione;

b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;

c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività;

d) prevedere strumenti di coordinamento finalizzati ad adottare atti di indirizzo e coordinamento attraverso la collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;

e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera *e)* individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;

g) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo;

h) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;

i) prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;

l) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei pro-

dotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;

m) disciplinare i centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;

n) definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;

o) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS *Academy* e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

p) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;

q) prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

r) disciplinare le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;

s) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

Art. 3.

*(Procedimento per l'adozione
dei decreti legislativi)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), pari a euro 168.720 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute

nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dai suddetti decreti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0065410